



COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail protocollo@comunepostiglione.sa.it pec protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

Prot. 01043 del 16.04.2020

AVVISO-DISPOSIZIONE

Oggetto: **Misure di prevenzione volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 sul territorio comunale. Disposizioni sulla coltivazione fondi agricoli.**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.13.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Evidenziato che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, dispone che: ”sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.. omissis”;
- l'allegato 1 al richiamato DPCM 22 marzo 2020 elenca le attività che possono restare operative, indicandole col relativo codice Ateco, tra le quali quelle indicate con il codice (01) “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”.

Rilevato che:

- l'art.1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, dispone che: “Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3”;
- l'allegato 3 al richiamato DPCM 10 aprile 2020 elenca le attività che possono restare operative, indicandole col relativo codice Ateco, tra le quali quelle indicate con il codice (01) “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”.

Acclarato che dalla lettura coordinata di questi ultimi DPCM non sono previste particolari limitazioni all'espletamento delle attività agricole quali ad esempio preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei, conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici.

Rilevata la necessità, dunque, di tutelare i fondi agricoli e salvaguardare la prossima campagna vitivinicola, olearia nonché la produzione dei beni rientranti nella filiera alimentare.

Considerato che tali attività, non rimandabili nel tempo o non effettuabili in modalità remota, richiedono lo spostamento fisico di persone rientranti tra i “comprovati motivi di lavoro”.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 32 del 12 aprile 2020.

Preso atto che il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, interpellato in merito, ha precisato che l'attività agricola minimale di coltivazione dei fondi per uso auto produzione è permessa se esiste la necessità di non far perire le colture.

Riscontrato che, su tale problematica, anche la Prefettura di Lecce, con nota dell'08.04.2020 diramata a tutti i Sindaci, recependo la nota del Dip.to Agricoltura regionale prot. n. 3971 del 30.03.2020, fa rientrare le attività agricole non professionali, nel caso esaminato, nelle attività indifferibili e di pubblica utilità, e quindi consentite anche nel corso dell'emergenza sanitaria in oggetto.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii..

Visto l'art. 32, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, avente ad oggetto “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, il quale demanda al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza relativa all'emanazione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute pubblica.

DISPONE

Che con decorrenza dal 15/04/2020 e fino al 03/05/2020, salvo diverse disposizioni, sono consentiti gli spostamenti personali dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli (non imprenditori agricoli), residenti nel

Comune di Postiglione, al fine di eseguire lavori stagionali, indifferibili ed urgenti, previo rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il fondo agricolo deve essere ubicato nell'ambito del territorio comunale di Postiglione;
2. gli spostamenti dovranno essere attuati esclusivamente per lavori stagionali, indifferibili ed urgenti, finalizzati a tutelare i fondi agricoli e salvaguardare i raccolti della prossima campagna, e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi;
3. gli spostamenti dalla propria residenza, in Postiglione, per raggiungere il fondo agricolo, sono consentiti al solo proprietario/conducente dello stesso, sia in andata che al ritorno, senza effettuazione di soste intermedie e/o deviazioni, nonché, rispettando tutte le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, compreso il distanziamento sociale;
4. nel caso in cui il proprietario/conducente non possa eseguire i lavori indifferibili ed urgenti di che trattasi, oppure nel caso in cui non possa eseguirli da solo, per motivate ragioni, dovrà rivolgere preventiva richiesta di autorizzazione al Sindaco, adducendo le dovute giustificazioni del caso ed indicando le modalità alternative attraverso le quali intende procedere;
5. per gli spostamenti dalla propria residenza finalizzati a raggiungere il fondo agricolo, il proprietario conducente dello stesso dovrà munirsi dell'apposito modulo sull'autocertificazione degli spostamenti da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 (sullo stesso dovrà essere indicato che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative e con la motivazione: "spostamento per effettuazione lavori indifferibili ed urgenti al fondo agricolo in proprietà o in uso situato alla Contrada _____").

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

DISPONE

- a) la trasmissione della presente disposizione, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Salerno – PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- b) la notifica del medesimo provvedimento, per l'attuazione:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione – PEC: tsa23785@pec.carabinieri.it
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni – PEC: fsa42895@pec.carabinieri.it
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Petina – PEC: fsa42912@pec.carabinieri.it
 - alla Polizia Locale – PEC: polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it
- c) la pubblicazione all'albo pretorio, sito web istituzionale;
- d) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale e attraverso il sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2020

Il Sindaco
f.to Dott. Mario PEPE